

# 2023 NEWSLETTER

- PAG. 2 231/01 DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
- PAG. 5 RIFORMA CARTABIA: NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO
- PAG. 9 A UNA VIOLAZIONE PRIVACY NON CONSEGUE AUTOMATICAMENTE UN RISARCIMENTO DANNI
- PAG. 10 TRASFERIMENTO VERSO GLI USA (FEBBRAIO 2023)



SEDE OPERATIVA CERTIFICATA 21040 Origgio (VA) Largo UmbertoBoccioni, 1

ALTRE SEDI

61211 Pesaro (PU) via Giasone del Maino, 13 33100 Udine (UD) via G. Tullio. 22

+39 0296515401

# FAX

0296515499

# C.F./P.IVA 06047090961 CAP. SOC. 300.000 EURO I.V. Reg. Impo. MI

06047090961 REA 1866500 WWW.AVVERA.IT AVVERA@LEGALMAIL.IT

## FAX

0296515499

## C.F./P.IVA 06047090961 CAP. SOC. 300.000 EURO I.V. Reg. Impo. MI 06047090961 REA 1866500 WWW.AVVERA.IT AVVERA@LEGALMAIL.IT









# 231/01 - DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Il 6 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge 5 gennaio 2023, n. 2 (recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale").

Il Decreto Legge introduce limiti all'operatività delle sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001 per gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale.

La finalità del provvedimento è di salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l'altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità. Il decreto ha lo scopo di fornire allo Stato strumenti rapidi per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata.

Il giudice pertanto, qualora sussistano i presupposti, invece di applicare la sanzione interdittiva che possa determinare l'interruzione dell'attività dell'ente, dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale per il periodo di durata della sanzione.

Non possono essere applicate sanzioni interdittive quando l'ente abbia adottato modelli organizzativi coerenti con quelli delineati nei provvedimenti relativi alla procedura di riconosci-

mento dell'interesse strategico nazionale diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia degli altri beni giuridici protetti dall'ordinamento (occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Il Decreto Legge è intervenuto, con l'art. 5, sul D. Lgs. 231/2001 nei seguenti termini:

- 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 15 (Commissario giudiziale), comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.





In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

Quindi tale nuova ipotesi, al verificarsi della quale il giudice può disporre la sostituzione della sanzione interdittiva con il commissariamento, si va ad aggiungere alle preesistenti:

a)l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b)l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

b)al'articolo 17 (Riparazione delle conseguenze del reato), dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.»

Il nuovo comma 1-bis integra il comma 1 dell'art 17 che già esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a)l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b)l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c)l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

c)all'articolo 45 (Applicazione delle misure cautelari), comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;

d)all'articolo53 **(Sequestro preventivo)**, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»

Il Decreto Legge ha altresì integrato, a norma dell'art. 6, l'art 104-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., con i seguenti nuovi commi:

«1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la

# 231/01 - DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o re-

vocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma».

Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, pena la sua decadenza.



La recente riforma del procedimento penale ad opera della legge del 27 settembre 2021, n. 134 (recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, c.d. "Riforma Cartabia") ha visto la luce grazie al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n.150 che ha, in parte, ridisegnato l'assetto del processo penale italiano, apportando modifiche strutturali sia al codice penale che al codice di procedura penale.

All'interno di questo vasto panorama riformista, vi è un bagliore di novità anche relativamente ad un aspetto che ha forti implicazioni in materia di protezione dei dati personali, vale a dire il diritto all'oblio.

Facendo una breve premessa sul tale diritto, infatti, è opportuno rimandare alla lettura della disciplina contenuta negli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), in particolare per quel che concerne il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 laddove è prescritto che ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora sussista uno dei motivi elencati dall'articolo medesimo.

Nel panorama legislativo italiano la legge di riforma Cartabia interviene ora su tale diritto. Difatti, a partire dal 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della riforma del procedimento penale comporterà delle modifiche anche alle modalità e ai contenuti dell'esercizio del diritto all'oblio da parte di un soggetto interessato coinvolto in un procedimento penale, secondo quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, lett. h), d.lgs. n.150 del 2022, nella parte delle "Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale" che ha introdotto l'art. 64-ter rubricato "Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini".

In primis, la modifica attiene ad una categoria specifica di soggetto interessato ossia riguarda colui che è destinatario di un provvedimento assolutorio o di archiviazione da parte dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento a suo carico. In particolare l'articolo 64-ter sopra citato prevede che la persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 GDPR.

Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una annotazione recante l'indicazione che è preclusa l'indicizzazione del relativo provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, invece, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una diversa annotazione che statuisce che il provvedimento richiesto dall'interessato costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 GDPR, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante medesimo.



Come si può facilmente intuire da questa rapida disamina del novello disposto normativo, la modifica introduce un procedimento semplificato ai fini dell'esercizio del diritto all'oblio, come previsto dalla normativa in materia di data protection, al ricorrere delle seguenti prescrizioni:

- il soggetto interessato deve essere la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione;
- la richiesta di oblio è circostanziata e perimetrata nella possibilità di richiedere la preventiva preclusione dell'indicizzazione sui motori di ricerca web del suo nominativo (e dei dati afferenti al provvedimento giudiziario in questione) o la disposizione della deindicizzazione dei medesimi contenuti (dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento);
- il provvedimento di preclusione all'indicizzazione o di deindicizzazione viene emanato dalla cancelleria dell'Autorità giudiziaria procedente garantendo, in linea teorica, la celerità nell'emissione del provvedimento.

Naturalmente, bisognerà attendere ulteriori chiarimenti al fine di coordinare efficacemente tale disciplina processuale – applicabile a partire dal 30 dicembre 2022 e quindi con efficacia non retroattiva – con la disciplina del GDPR in tema di oblio.

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 64-ter, la procedura per l'ottenimento del diritto alla cancellazione dei dati personali, prevedeva che il soggetto interessato, attenendosi al disposto degli articoli 12 e seguenti del GDPR, doveva presentare una istanza al motore di ricerca il quale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17, poteva valutare l'opportunità normativa di accogliere o meno l'istanza e il relativo esercizio del diritto all'oblio.

Con la novella legislativa in parola, invece, il soggetto interessato destinatario di un provvedimento giudiziale favorevole non dovrà più attendere i tempo lunghi degli onerosi contenziosi per ottenere un provvedimento del giudice civile o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – laddove il destinatario della richiesta opponga un rifiuto alla ricezione della stessa - ma avrà a sua disposizione la facoltà di richiedere un provvedimento che da solo costituisce titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione o di preclusione all'indicizzazione delle notizie collegate ai suoi dati personali.

In tal modo si assottiglia il margine di discrezionalità di cui, finora, hanno goduto le testate giornalistiche on line nel valutare la ricevibilità o meno di una richiesta di cancellazione, comprimendo, parzialmente, il diritto di informazione nella specie di cronaca giudiziaria, con l'introduzione di un automatismo tra l'archiviazione, l'assoluzione e il diritto all'oblio, lasciando ristretti margini di manovra ai destinatari di tali richieste di oblio. A fini di esaustività, è opportuno precisare che, da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico, la deindicizzazione di contenuti on line si pone quale uno degli aspetti, delle "facce" del diritto alla cancellazione (all'oblio) in quanto rappresenta una delle modalità tramite cui un soggetto interessato può ottenere la non-rintracciabilità dei suoi dati personali collegati ad una determinata vicenda dai motori di ricerca web, al fine di non essere associato a specifiche notizie giornalistiche on line. Pertanto, la deindicizzazione si pone come una sorta di limitazione della visibilità sul web dei dati personali e non di totale eliminazione/cancellazione degli stessi.

La costante e recente giurisprudenza eurounitaria, a tal proposito, aveva uniformemente affermato un principio cardine nell'applicazione della disciplina dell'articolo 17 GDPR, ossia che nell'ambito di una domanda di deindicizzazione, dev'essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni. Tale bilanciamento, ricorrendo i requisiti sopra descritti, non sarà più effettuabile a fronte del procedimento previsto dalla riforma Cartabia e, conseguentemente, ne uscirà modificato il rapporto con la cronaca giudiziaria. Basti pensare alla predeterminazione del contenuto del provvedimento di annotazione, che è finalizzato a conseguenze prefissate: solo se si procedesse all'aggiornamento dei provvedimenti giudiziari favorevoli, anziché alla loro mancata indicizzazione o la loro deindicizzazione, si salverebbe il diritto-dovere di cronaca giudiziaria e ciò consentirebbe all'interessato di far conoscere, se lo desidera, il provvedimento favorevole, che altrimenti finirebbe, in una nemesi ontologica, nell'oblio. Tutto ciò consentirebbe di valutare ogni richiesta di oblio al pari di quella proveniente dai soggetti destinatari di provvedimenti processuali dall'esito non fausto, per i quali continuano ad applicarsi i rimedi tradizionali, come le ipotesi di risalenza nel tempo e decadimento di interesse della notizia o nelle ipotesi di intervenuta riabilitazione, pacificamente ammesse in giurisprudenza come casi in cui l'interessato può ottenere la deindicizzazione.

D'ora in avanti, insomma, le specifiche richieste di preclusione all'indicizzazione o di deindicizzazione, dai motori di ricerca, provenienti da coloro che hanno visto salvaguardata la propria posizione di indagato o imputato in un procedimento penale dovranno essere accolte, con limitato spazio per valutazioni in ordine alla pertinenza, continenza e veridicità della notizia, o considerazioni temporali di diffusione della notizia o di interesse pubblico alla sua diffusione, rafforzando un diritto del soggetto interessato che il GDRP all'articolo 17, paragrafo 3, numero 1 ha voluto cedesse di fronte alla libertà di espressione e di informazione.

Alla luce di quanto riportato, dunque, i Titolari del trattamento destinatari di una richiesta di oblio, nella specie di deindicizzazione, di dati personali presenti sui loro siti web e visibili attraverso i comuni motori di ricerca, dovranno accuratamente valutare i seguenti aspetti:

- 1.qualora la richiesta riguardi dati personali presenti in un articolo che riporta una notizia di cronaca giudiziaria relativa ad un procedimento penale, è necessario appurare se il soggetto interessato abbia avanzato o meno l'istanza sulla scorta di un provvedimento preventivo di preclusione di indicizzazione o un provvedimento successivo di de-listing (deindicizzazione),
- 2.se la valutazione precedente ha dato esito positivo e riguarda un soggetto nei cui confronti è stato emesso un provvedimento assolutorio o di archiviazione, sarà necessario provvedere ad effettuare una ricerca interna per individuare i contenuti riguardanti il richiedente e il procedimento penale di cui è stato soggetto,
- 3.successivamente si dovrà provvedere a deindicizzare i contenuti rintracciati affinché la ricerca tramite motore di ricerca dei dati personali dell'interessato non permetta di risalire ai contenuti giornalistici interessati che citano il soggetto richiedente,
- 4.l'iter si concluderà con il riscontro al richiedente rispetto alle attività di delisting svolte e ai loro esiti.

In parte simile è l'alternativa in cui il soggetto abbia ottenuto un provvedimento di preventiva preclusione alla indicizzazione dei suoi dati personali rispetto alla vicenda processuali che l'ha visto coinvolto. In tale caso i siti web che dovessero procedere alla pubblicazione della notizia riguardante quel soggetto interessato hanno l'obbligo di adottare misure idonee a sottrarlo all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalista, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.

È fondamentale precisare che la novella legislativa illustrata non riguarda e non vieta la divulgazione di notizie di cronaca giudiziaria, né a mezzo stampa e tantomeno per tramite del web, relative al soggetto interessato che ha ottenuto un provvedimento secondo uno degli strumenti introdotti dal nuovo articolo 64-ter. Difatti, ciò su cui la novella agisce è la "visibilità telematica" dell'informazione e non la libertà d'informazione e di essere informati.

Del diritto all'oblio si è occupato anche l'Autorità Italiana per la Protezione dei dati personali (c.d. Garante Privacy). Questa, recependo principi di matrice eurounitaria, ha stabilito le prescrizioni fondamentali per la gestione dei reclami degli utenti del web avverso il diniego di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca.





Anche per il Garante, nel valutare l'effettività del diritto all'oblio occorre considerare sia il ruolo che l'interessato ricopre nella vita pubblica, sia la natura delle informazioni riferite. Occorre insomma provvedere al bilanciamento dell'interesse del singolo ad essere dimenticato con gli interessi che sostengono il diritto di cronaca.

Per concludere, si ritiene necessario fare una valida esemplificazione di quanto sin qui esposto. Supponiamo il caso soggetto che venga sottoposto a un procedimento penale. La notizia della sua qualità di indagato viene legittimamente diffusa dalla stampa (in particolare da quella locale) e appresa dagli individui in società. Poniamo, poi, che dopo un certo lasso temporale, la posizione del soggetto venga archiviata (o che venga rinviato a giudizio e poi prosciolto).

A questo punto, altrettanto legittimamente, il soggetto in questione richiede la deindicizzazione dei risultati sui motori di ricerca a partire dal suo nominativo, legati al fatto in discussione, e gli viene concessa. Ebbene, ci si può interrogare sull'effetto: l'individuo che vive in società, ancora eventualmente interessato ai fatti processuali che hanno visto il coinvolgimento del soggetto in qualità di indagato, procederà alla ricerca sul browser, generalmente mediante l'inserimento dei dati personali dello stesso.

A questo punto, non si vedrà comparire i risultati, in quanto deindicizzati. Ora, la notizia – di cui l'ex indagato/imputato aveva l'interesse a ottenere l'oblio – non è scomparsa dal web, ne è solo reso più difficile il reperimento perché ne è stata limitata la visibilità telematica.

Ma nemmeno tanto più difficile: a quel punto, l'internauta potrà procedere in svariati modi per giungere al ritrovamento dell'informazione. Anzitutto, potrà effettuare una ulteriore ricerca, ad esempio nella schermata di Google, modificare/ estendere le parole chiave di ricerca e quasi sicuramente, in tal modo, rinverrà l'informazione. Altrimenti, l'utente si potrà recare sul sito sorgente (il sito legato al quotidiano/giornale/ testata locale e via dicendo) e a partire dalla funzione ricerca presente in esso (archivio storico), anche inserendo, ad esempio, il nominativo dell'imprenditore, avrà agevole accesso alla notizia in passato pubblicata.

Ne discende, conseguentemente, che il diritto di informazione e di cronaca giudiziaria viene colpito – relativamente alla novella legislativa in parola – in uno dei suoi aspetti salienti ossia la visibilità e reperibilità di una notizia, non potendo più opporre, di fronte ad una richiesta di deindicizzazione, i parametri valutativi della pertinenza, contingenza e veridicità dell'informazione, in quanto fondata su un provvedimento dell'Autorità giudiziaria a carattere cogente che comporta, per il destinatario della richiesta (ad es. testata giornalistica on line) il dovere di accogliere la stessa e provvedere al de-listing dei dati personali del soggetto interessato associati all'articolo pubblicato sul sito on line.

Insomma, un ridimensionamento del diritto all'oblio nell'ottica di concedere maggiori tutele ai soggetti coinvolti in un procedimento penale il cui esito fausto consente una più snella procedura per ottenere un (parziale) oblio nel mare magnum di internet.





Un uomo si è rivolto al Garante privacy lamentando la violazione della sua riservatezza in quanto il suo volto era stato mostrato in una trasmissione televisiva all'interno di un servizio di cronaca su tentativi di truffa.

Nel riconoscere l'illecito trattamento dei dati personali mediante la diffusione dell'immagine, l'Autorità ha ipotizzato che il soggetto avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale ordinario per avanzare una richiesta di risarcimento per i danni economici subiti conseguenti a una diminuzione degli affari.

L'interessato ha quindi proseguito la sua attività di tutela dinanzi al Tribunale arrivando fino in Cassazione, quantificando l'indennizzo richiesto in 420.000,00 euro quale lucro cessante per il danno patrimoniale subìto.

I giudici di legittimità hanno sottolineato la liceità della diffusione della notizia in virtù del diritto di cronaca, censurando però come illecito il trattamento dell'immagine del soggetto raffigurato all'interno del filmato televisivo, eccedente rispetto alla finalità di divulgazione della notizia; allo stesso tempo, gli ermellini hanno ritenuto che la contrazione degli affari riscontrata dal ricorrente si sarebbe verificata in ogni caso, vale a dire anche senza la diffusione della sua immagine divulgata nel corso della trasmissione televisiva.

Ne discende il principio, vigente già in ambito civilistico, secondo cui la sussistenza dell'illecito trattamento di dati personali non comporta di per sé un risarcimento del danno, ma quest'ultimo andrà sempre provato a carico della parte che si ritiene danneggiata, mediante la dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento illecito (o, a seconda dei casi, inadempimento) e il pregiudizio lamentato.

Nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, le aziende che effettuano trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti avranno sentito parlare della sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE), datata 16 Luglio 2020 (c.d. Schrems II), che ha provocato la cessazione della protezione accordata tramite il "Privacy Shield" tra UE e USA, in quanto non sussisteva la proporzionalità delle attività di Intelligence, ai sensi dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali, nonché non era previsto un meccanismo di ricorso giudiziale, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Dopo tale sentenza, i soggetti che intendono effettuare trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti, oltre a rispettare il dispositivo del Capo V del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), devono prestare molta attenzione alla natura del trasferimento e alla tipologia di protezione che l'importatore americano deve garantire a tali dati personali.

Come rilevato dalla CGUE, i requisiti della normativa interna degli Stati Uniti e alcuni programmi di sorveglianza consentono l'accesso ai dati personali trasferiti dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti da parte delle autorità pubbliche statunitensi per le finalità di sicurezza nazionale, senza rispettare le garanzie adeguate alla protezione dei dati personali come previsto dal diritto europeo. In particolare, le autorità investigative statunitensi possono accedere a tali dati per le proprie attività investigative, secondo l'articolo 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) e l'Executive Order (E.O.) 12333, con riferimento a qualsiasi trasferimento verso gli Stati Uniti eseguito con mezzi elettronici che rientri nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, a prescindere dallo strumento utilizzato per il trasferimento. Tale normativa, inoltre, non conferisce agli interessati diritti azionabili in sede giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi.

Alla luce di tale grado di ingerenza nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso tale paese terzo, la Corte aveva dichiarato invalida la decisione sull'adeguatezza del "Privacy Shield".

Le cose sembrano cambiare da parte degli Stati Uniti, infatti, in data 7 ottobre 2022, il Presidente degli Stati Uniti Biden aveva firmato l'Executive Order "Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities" (c.d. "E.O. 14086"), con l'obiettivo di introdurre dei concetti basilari di proporzionalità del trattamento e di fornire dei mezzi di ricorso efficaci.

In particolare:

- introdurre ulteriori salvaguardie durante le attività di Intelligence americana (sulla scorta di quanto criticato dalla CGUE), a livello privacy e civilistico e a prescindere dalla nazionalità o stato di residenza dei soggetti;
- prescrivere dei requisiti al trattamento di dati personali raccolti durante le attività di Intelligence, nonché estendere

- le responsabilità dei funzionari, al fine di garantire misure appropriate per rimediare ad incidenti di non conformità;
- aggiornare le politiche e le procedure delle agenzie di Intelligence americana, al fine di integrare le nuove salvaguardie previste dall'E.O. 14086;
- istituire un sistema per richiedere un esame e un ricorso indipendente e vincolante in caso di reclami relativi ai propri dati personali raccolti durante le attività di Intelligence, basato su due livelli di controllo. Questa misura, inoltre, permette al Procuratore Distrettuale (Attorney General) di istituire un tribunale di riesame della protezione dei dati;
- permettere al "Privacy and Civil Liberties Oversight Board" di revisionare le politiche e le procedure delle agenzie di Intelligence americana, nonché di programmare una revisione annuale del processo di ricorso e di verificare che le attività delle agenzie di Intelligence abbiano applicato quanto deciso dagli organi di controllo.



A seguito dell'approvazione dell'Executive Order 14086, la Commissione Europea ha emesso una bozza di decisione di adeguatezza in data 13 dicembre 2022, attualmente non ancora effettiva, al fine di ripristinare un meccanismo di trasferimento secondo l'UE-US Data Privacy Framework, fornendo una maggiore certezza giuridica alle aziende che utilizzano le clausole contrattuali standard e le norme vincolanti d'impresa per trasferire i dati personali dal territorio dei Stati membri europei agli Stati Uniti, includendo, rispetto alla versione precedente manta nel 2016, espressi riferimenti alle disposizioni del GDPR e alle misure di sicurezza del trattamento.

Prima che la nuova decisione di adeguatezza possa essere definitiva, dovrà essere valutata dall'European Data Protection Board ("EDPB") e dagli Stati membri europei, con l'eventualità che sia soggetta a modifiche prima della definitiva approvazione e applicazione (si precisa, comunque, che la valutazione negativa di queste istituzioni non è vincolante per la Commissione Europea).

Non mancano le opinioni dei critici, tra cui l'organizzazione non-profit NYOB, rilevando che "le modifiche apportate alla legge americana sembrano piuttosto minime", in quanto ad "un esame più attento risulta evidente che l'Ordine Esecutivo vende troppo e non rende abbastanza quando si tratta di proteggere le persone non statunitensi". Lo stesso Max Schrems riporta che "Poiché la bozza di decisione si basa sul noto Ordine Esecutivo, non vedo come possa sopravvivere a un ricorso alla Corte di Giustizia. Sembra che la Commissione europea emetta decisioni simili in continuazione, in palese violazione dei nostri diritti fondamentali".

Il problema di fondo risiede nella giurisprudenza statunitense, in merito al dettato del Quarto Emendamento del "Bill of Rights", che prevede i principi di diritto alla sicurezza personale e di "privacy" (intesa come riservatezza), inoltre,

esige una causa giustificata e l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria per effettuare perquisizioni (in cui si possono ricomprendere anche le intercettazioni). seguestri e/o arresti nei confronti del popolo. La Suprema Corte statunitense aveva specificato, nel caso "United States v. Verdugo-Urquidez" [494 U.S. 259 (1990)], il principio che "il testo del Quarto Emendamento riguarda "il popolo", suggerendo un interesse solo per le persone che fanno parte della comunità nazionale, in contrasto con gli stranieri che non hanno alcun legame sostanziale con gli Stati Uniti. Inoltre, gli stranieri extraterritoriali non hanno diritto ai diritti previsti dal Quinto Emendamento, che parla con il termine relativamente più universale di "persona". E i diritti non "fondamentali" non sono garantiti nemmeno agli abitanti dei territori non incorporati sotto il controllo degli Stati Uniti, tanto meno agli stranieri. Pertanto, qualsiasi restrizione alle perquisizioni e ai sequestri di stranieri non residenti e delle loro proprietà all'estero deve essere imposta dai rami politici attraverso un'intesa diplomatica, un trattato o una legge".

Al contrario, l'articolo 3, paragrafo 2 del GDPR, tutela anche i soggetti stranieri, non solo i cittadini europei, a prescindere dalla propria nazionalità e che "si trovano nell'Unione", anche momentaneamente, quando il trattamento consiste in un'offerta di beni o prestazione di servizi, oppure in un monitoraggio del loro comportamento all'interno dell'Unione.

Fermi questi elementi, lo sviluppo attuale sembra un importante passo in avanti per la collaborazione tra Unione Europea e Stati Uniti, gestendo alcune questioni critiche che non erano state risolte con i precedenti accordi di trasferimento ("Safe Harbor" e "Privacy Shield").

Tuttavia, se si vuole "sperare" che in futuro anche questo accordo non soccomba a decisioni invalidanti della Corte di Giustizia Europea, dovranno necessariamente essere affrontate le seguenti tematiche tra UE e USA:

- allineamento effettivo dei principi in materia di tutela dei dati personali (probabilmente insuperabile fino a quando la normativa in ambito di protezione di dati personali sarà relegata alla legislazione dei singoli stati, vedasi il CCPA in California e non avrà rilevanza a livello federale);
- maggiore regolamentazione e limitazione delle attività investigative delle agenzie di intelligence, nonché delle attività commerciali delle società Big Tech statunitensi;
- maggiore regolamentazione del mercato dei dati personali, in previsione dell'entrata in vigore del "Digital Markets Act" in data 2 maggio 2023.

Quale ulteriore aggiornamento va aggiunto che, proprio in relazione al succiato iter intrapreso dalla Commissione europea, il Parlamento europeo ha pubblicato una bozza di risoluzione lo scorso 14 febbraio. Tale documento esprime una persistente preoccupazione verso il potenziale impatto dell'ordinamento giuridico statunitense sui diritti concernenti la protezione dei dati dei cittadini dell'UE e chiede, a fronte di aspetti considerabili ancora particolarmente critici, una maggiore trasparenza e responsabilità nelle pratiche di trattamento dei dati negli Stati Uniti. La bozza evidenzia, peraltro, l'esigenza di una strategia e di un piano d'azione completi e coerenti da parte dell'UE e dei suoi Stati membri per garantire che la protezione dei dati personali sia effettivamente salvaguardata nel contesto dei flussi di dati globali e dell'accesso transfrontaliero da parte delle forze dell'ordine e delle agenzie di intelligence.

Il documento del Parlamento UE, dunque, invita la Commissione europea a non adottare la decisione di adeguatezza relativa all'attuale "EU-U.S. Data Privacy Framework", esortandola, altresì, a proseguire i negoziati con le controparti statunitensi al fine di creare un meccanismo relativo alla circolazione dati UE-U-SA che assicuri un livello di protezione

# TRASFERIMENTO VERSO GLI USA (FEBBRAIO 2023)

adeguato a quanto prescritto dalla normativa dell'Unione Europea, come interpretata dalla CGUE. Non v'è dubbio che la posizione espressa dalla proposta di risoluzione del Parlamento UE rifletta la complessità del dibattito in tema e tenda a sensibilizzare maggiormente verso la necessità di un approccio maggiormente equilibrato e proporzionato in favore di una sicurezza dei dati personali che tenga conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate.







#### SEDE LEGALE E OPERATIVA

20146 Milano via Sardegna, 21

#### SEDE OPERATIVA CERTIFICATA

21040 Origgio (VA) Largo Umberto Boccioni, 1

#### ALTRE SEDI

61211 Pesaro (PU) via Giasone del Maino, 13

> 33100 Udine (UD) via G. Tullio, 22

#### TELEFONO

+39 0296515401

# FAX

0296515499

#### C.F./P.IVA 06047090961

CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.

Reg. Impo. MI 06047090961 REA 1866500

WWW.AVVERA.IT





